



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Blasi C.- Resistenza
- Mandato difesa al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in
TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **12 GEN. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. I.
(Semeraro Raffaele)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro proposto dal dipendente Blasi Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lella, inteso ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli dal Direttore Generale;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 16/febbraio/2000;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

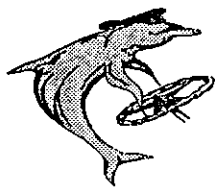
- di costituirsi in giudizio nel ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Blasi Cosimo per la causale di cui in narrativa;
- di affidare il mandato difensivo al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 18/gennaio/2000

Prot. n° : Dir/ 137/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Lele 18.1.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice
esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12 gennaio
2000 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

21457/99

21306
30 NOV. 1999

TRIBUNALE DI TARANTO-GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Ricorre

il sig. Blasi Cosimo residente in Taranto, ivi
elettivamente domiciliato in C.so Italia 114,
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lella che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine,

contro

il provvedimento disciplinare inflittogli dall'AMAT
in data 24/5/99 e consistente in tre giorni di
sospensione dal soldo e dal servizio.

Fatto.

1) con lettera del 21/4/99, consegnata il 27/4
successivo, l'AMAT gli contestava l'infrazione
prevista dall'art.42, co. 1, punto 3 del Reg. All.
"A" al R.D. 148/31 " per non aver osservato i
doveri di subordinazione nei confronti di un
superiore";

2) con provvedimento in data 24/5/99, poichè il
ricorrente avrebbe " deliberatamente ignorato le
disposizioni del copo-operai di turno, sig. Ricatti",
veniva adottato il richiamato provvedimento
disciplinare.

Motivi.

N. Cron. Mod. A

CONTROVERSA LAVORO

Incl. verbale di conciliazione

AMAT 30 NOV. 1999

AVV. G. Lella
Vi delego a rappresentare
difendermi nel presente e
nella fase esecutiva non
giudizio di appello e di ev
le opposizione, con facc
sottoscrivere l'atto, di tran
e cancellare, con promes
rato. AutorizzandoVi, all'uc
rilasciare in mio nome que
liberatoria. Elegge don
presso il vostro studio,

Depositata in Cancelleria

IL 23 SET. 1999

IL CANCELLIERE

Violazione dell'art.52 del richiamato Regolamento e dell'art.7 della L.n.300/70.

Il provvedimento disciplinare non è stato preceduto dalla contestazione degli addebiti.

Ai sensi dell'art.52 del Regolamento, infatti, "le punizioni per le mancanze di cui all'art.42 sono inflitte, previo accertamento dei **fatti** costituenti la mancanza e loro **contestazione** all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni".

Per l'art.7 della L.300/70 " i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del **fatto** che vi ha dato causa".

Il provvedimento disciplinare risulta, in conseguenza, nullo in quanto nessun fatto è stato preventivamente contestato al ricorrente.

Ancora oggi questi non puo' neppure difendersi nel merito, atteso che continua a non sapere quali siano state le disposizioni che il Ricatti gli avrebbe impartito e che egli avrebbe ignorato.

L'unico fatto rilevante, desumibile dalla lettura del provvedimento disciplinare, è che tra il



ricorrente e il Ricatti vi sono contrasti di natura personale.

Tale circostanza, tuttavia, non sembra aver indotto l'azienda al dovuto prudente apprezzamento di quei fatti (tuttora ignorati) che il Ricatti puo' aver riferito.

Sulla giurisdizione del giudice adito.

Poichè certamente l'AMAT, costituendosi in giudizio, solleva questione circa la giurisdizione del giudice adito, sembra opportuno, sin da ora, rilevare che l'art. 58, co.2 del R.D. n. 148/1931, All. "A" demanda alla giurisdizione amministrativa le sole sanzioni gravi adottabili dal Consiglio di Disciplina.

Deve dedursi, quindi, che le sanzioni meno gravi, come quella in questione, adottate da organi diversi, sono giustiziabili dall'A.G.O. .

Tale normativa, peraltro, sembra possa considerarsi abrogata dalla L.n. 270/88, dal D.L.vo 3/2/93, n.29 e dal D.L.vo 31/3/98, n.80 che, salvi i rapporti ivi espressamente indicati, demanda all'A.G.O. la materia relativa al pubblico impiego.

Riservando di piu' ampiamente dedurre, rassegna le

seguenti **conclusioni**

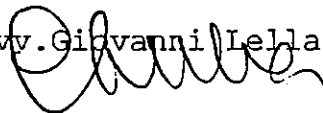
Voglia il sig. Giudice adito dichiarare
nullo, annullabile, inefficace e, comunque,
illegittimo il provvedimento disciplinare
impugnato.

Condannare l'AMAT, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto,
via C. Battisti n. 657, al pagamento delle spese e
competenze di giudizio con distrazione in favore
del sottoscritto procuratore, anticipatario.

Esibisce: lettera 21/4/99, provvedimento 24/5/99,
richiesta conciliazione 27/5/99.

Taranto li 23/9/99.

avv. Giovanni Lella



Il Giudice Unico,

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria
competenza,

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 16/2/2000
ore 9'15 col seguito ordinando alle parti di
comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente
decreto sia notificata a parte convenuta, a cura del

TRIBUNALE

ricorrente, entro il termine di legge.

Taranto li 13/10/99

Il Cancelliere

Il Giudice Unico

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Vincenzo TURCO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 24 NOV. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Gelsimo MAURO)



ha notificato il p. r.

A Nati - le p. le rappresentative -

stante in Taranto - Via E. Bevilacqua n. 657

conferisce consegna di copia conforme all'originale

ment. a mani dell'Implegeto

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.

il 29 Nov. 1977

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTANZA DI TARANTO